CIRCOLARE A.F.

N.68 del 6 Maggio 2016

Ai gentili clienti Loro sedi

ZFU Emilia Romagna: tutto pronto per la fruizione delle agevolazioni

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, con un comunicato stampa, il Ministero dello Sviluppo Economico comunica di aver pubblicato il decreto direttoriale 12 aprile 2016 con cui ha approvato l'elenco delle imprese localizzate nella Zona Franca dell'Emilia, ammesse alle agevolazioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78. Si ricorda che, l'agevolazione di cui trattasi consiste nell'esenzione: i) dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000,00 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU; ii) dall'IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU nel limite di euro 300.000,00 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta; iii) dall'IMU per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica. Per accedere alla suddetta agevolazione le imprese interessate avrebbero dovuto presentare apposita domanda esclusivamente tramite procedura telematica: i) dalle ore 12:00 del 21 dicembre 2015 e; ii) fino alle ore 12:00 del 31 marzo 2016. L'elenco delle imprese ammesse (1.770) è riportato in allegato al decreto direttoriale del 12.04.2016. Con provvedimento 29.4.2016 n. 62572, l'Agenzia delle Entrate ha definito, invece, le modalità e i termini di fruizione delle agevolazioni di cui trattasi, mentre con la **risoluzione** dell'Agenzia delle Entrate n. 35 del 04.05.2016, è stato istituito il codice tributo "Z146", denominato "ZFU EMILIA - Agevolazioni microimprese per riduzione versamenti - art. 12 - d.l. n. 78/2015" per l'utilizzo in compensazione delle agevolazioni citate, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i canali Entratel e Fisconline messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Premessa

L'art. 12 del DL 19.6.2015 n. 78 (DL ENTI LOCALI), entrato in vigore il 20.6.2015 ha istituito una zona franca urbana (ZFU) in Emilia Romagna, in relazione ai territori colpiti dall'alluvione del 17.1.2014 (di cui al DL 4/2014 conv. L. 50/2014) e nei Comuni colpiti dal sisma del 20 e 29.5.2012 (di cui al DL 74/2012 conv. L. 122/2012), con zone rosse nei centri storici.

OSSERVA

In sede di conversione in legge del D.L. Enti locali, la normativa recata dal citato art. 12 è stata completamente riscritta. Le novità sono diverse:

- → è stata allargata la platea dei Comuni interessati;
- > stati introdotti i settori di attività che possono beneficare delle agevolazioni;

Comuni inclusi nel perimetro della ZTU

Più precisamente, la perimetrazione della "nuova zona franca urbana" è la seguente:

DELIMITA	AZIONE DELLA ZONA FRANCA		
	Bastiglia		
	Bomporto		
	Camposanto		
Comuni	Medolla		
	San Prospero		
	San Felice sul Panaro		
	Finale Emilia		
	Comune di Modena limitatamente alle frazioni di La Rocca, San Matteo, Navicello,		
	Albareto		
	Cavezzo,		
I centri	Concordia sulla Secchia		
storici	Mirandola		
dei Novi di Modena			
Comuni	Ini San Possidonio		
con	Crevalcore		
zone	Poggio Renatico		
rosse	Sant'Agostino Sant'Agostino		
	Carpi*		
	Cento;*		

Mirabello [*]	*	
Reggiolo*	k	

NOVITÀ *

comuni inseriti in sede di conversione in legge del DL ENTI

OSSERVA

Per espressa previsione normativa, è previsto che, **per l'attuazione della disciplina** di cui trattasi **si applicano**, in quanto compatibili, **le disposizioni di cui al DM 10.4.2013**, recante "Condizioni, limiti, modalità e termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell'Obiettivo «Convergenza»".

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del trattamento di favore, le imprese localizzate nella ZFU con le seguenti caratteristiche:

→ devono **essere micro imprese**, ai sensi di quanto stabilito dalla Raccomandazione della Commissione 6.5.2003 n. 2003/361/CE e del DM 18.4.2005, e avere un reddito lordo nel 2014 **inferiore a 80.000,00** euro e **un numero di addetti inferiore o uguale a 5**;

Tipologia	Occupati	Fatturato (Milioni di euro)
Micro impresa	< o = 5	80.000

→ appartenere ai seguenti settori di attività, come individuati dai <u>seguenti</u> codici ATECO 2007.

CODICE ATECO	DESCRIZIONE		
45	Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le		
	agenzie di compravendita)		
47	Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e motocicli)		
55	Alloggio		
56	Attività dei servizi e di ristorazione		
79	Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di		
	prenotazione e attività connesse		
93	Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento		
95	Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa		

- → devono essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014;
- → devono svolgere la propria attività all'interno della zona franca;
- → devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili e, quindi, non devono essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali (concordato preventivo, concordato fallimentare, fallimento, amministrazione controllata delle grandi imprese in crisi).

In particolare, tali micro imprese devono:

- → avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca;
- → rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti comunitari in materia di aiuti "de minimis" (regolamenti della Commissione europea 18.12.2013 n. 1407 e 1408);

Agevolazioni (Nessuna novità in sede di conversione)

Per le suddette imprese, localizzate nelle zone franche, sono previste, per il periodo d'imposta in corso al 20.6.2015 e per quello successivo (anni 2015 e 2016, per i soggetti "solari"):

- → l'esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000,00 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU;
- → l'esenzione dall'IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU nel limite di 300.000,00 euro per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
- → <u>l'esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca</u>, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica.

Fondi disponibili

Per l'attuazione dei benefici innanzi visti è previsto un finanziamento 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Non si tratta di nuovi stanziamenti in quanto sono attinti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020 di cui all'art. 22-bis, D.L. n. 66/2014.

Questa autorizzazione di spesa costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.

I Comuni di Cento e Carpi possono accedere ad una quota massima del 10% delle risorse stanziate per ogni annualità.

Decorrenza

I criteri di accesso, modalità e termini di presentazione dell'istanza per beneficiare delle agevolazioni previste sono stati definiti, invece, dal Ministero dello Sviluppo Economico nella circolare 24 novembre 2015, n. 90178 (in allegato alla quale sono riportati i modelli di istanza e di attestazione sulla localizzazione dell'impresa nella zona franca).

La suddetta circolare ha precisato, inoltre, che le domande di accesso alle agevolazioni si sarebbero dovute presentare esclusivamente tramite procedura telematica:

- → dalle ore 12:00 del 21 dicembre 2015 e;
- → fino alle ore 12:00 del 31 marzo 2016.

Con un comunicato stampa, il **Ministero dello Sviluppo Economico comunica di aver pubblicato il decreto direttoriale 12 aprile 2016** con cui ha approvato l'elenco delle imprese localizzate nella Zona Franca dell'Emilia, ammesse alle agevolazioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78.

L'obbligo di comunicazione della concessione dell'aiuto alle imprese ammesse alle agevolazioni, sarà assolto con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dell'avviso della adozione del presente decreto, con rinvio al testo integrale disponibile nel sito web istituzionale www.mise.gov.it. Decreto direttoriale 12 aprile 2016 (pdf) Allegato - Graduatoria (pdf)

Con **il provvedimento 29.4.2016 n. 62572**, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i termini di fruizione delle agevolazioni introdotte dall'art. 12 del DL 19.6.2015 n. 78 a favore delle microimprese localizzate nella zona franca urbana in Emilia Romagna.

I benefici fiscali sono fruiti mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi mediante il modello F24 che deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

OSSERVA

In caso di variazioni dei dati delle imprese ammesse e dell'importo dell'agevolazione concessa, il

modello F24 deve essere presentato telematicamente a partire dal terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione delle variazioni da parte del MISE all'Agenzia.

Il Ministero dello Sviluppo economico trasmetterà all'Agenzia i dati identificativi di ciascun beneficiario e l'importo dell'agevolazione concessa, nonché le eventuali variazioni.

Il modello F24 è scartato nel caso in cui:

- → l'importo dell'agevolazione utilizzata risulti superiore all'ammontare del beneficio residuo:
- → l'impresa non rientri nell'elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni.

OSSERVA

Si rileva, infine, che con la **risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 35 del 04.05.2016**, è stato istituito il **codice tributo "Z146"**, **denominato "ZFU EMILIA - Agevolazioni microimprese per riduzione versamenti - art. 12 – D.L n. 78/2015"** per l'utilizzo in compensazione delle agevolazioni citate, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i canali Entratel e Fisconline messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, **tale codice tributo è esposto nella sezione "Erario"** in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Il **campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno d'imposta per il quale è riconosciuta l'agevolazione**, nel formato "AAAA".

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO